

LEGGE 2 LUGLIO 1975, N. 303

RIPOSI COMPENSATIVI DEGLI ADDETTI AI TRASPORTI SU STRADA PREVISTI DALL'ARTICOLO 11 DEL *REGOLAMENTO (CEE) N. 543/69* RELATIVO ALL'ARMONIZZAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE DEI TRASPORTI SU STRADA.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1975, n. 193.Đ)

Articolo unico - In attuazione a quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delle Comunità economiche europee del 25 marzo 1969, n. 543/69, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai membri dell'equipaggio, addetto ai trasporti di merci e di viaggiatori, per i quali la durata del riposo giornaliero abbia subito una riduzione, in relazione all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo 11, spetta un riposo compensativo.

Tale riposo, di durata uguale a quello del riposo ridotto, deve essere goduto entro e non oltre la terza settimana successiva a quella in cui si è verificata la deroga.

È consentito il cumulo dei riposi compensativi e del riposo giornaliero.